



Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento dell'incarico di **Medico Competente** del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso le sedi lavorative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato

TRIENNIO 2021-2022-2023

CIG: Z9C2F35017

Art. 1- Oggetto/scopo dell'appalto	2
Art. 2 - Parti contrattuali	2
Art. 3 - Descrizione del servizio	2
UNIONE DEI COMUNI.....	2
CORPO DI POLIZIA LOCALE	3
COMUNE DI ARGENTA.....	3
COMUNE DI PORTOMAGGIORE.....	3
COMUNE DI OSTELLATO.....	3
COMUNE DI PORTOMAGGIORE.....	4
COMUNE DI ARGENTA.....	4
COMUNE DI OSTELLATO.....	5
CORPO DI POLIZIA LOCALE	5
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	5
Art. 4 - Ammontare dell'appalto	6
Art. 5 - Modalità di aggiudicazione	6
Art. 6- Assicurazione.....	6
Art. 7 - Attività proprie del Medico competente.....	6
Art. 8 - Durata, quantita' e contenuto delle prestazioni oggetto dell'appalto	7
ANNO 2021	8
ANNO 2022	9
ANNO 2023	9
Art. 9 - Modalita' e tempi per lo svolgimento delle prestazioni	10
Art. 10 - Subappalto e divieto di cessione del contratto.....	17
Art. 11 Criteri e modalita' di individuazione del contraente.....	17
Art. 12 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	17
Art. 13 - Durata e stipula del contratto.....	18
Art. 14 - Rinnovo, 5° d'obbligo e proroga tecnica	18
Art. 15- Revisione prezzi	19
Art. 16- Pagamenti	19
Art. 17 - Penali.....	19
Art. 18 - Controversie	20
Art. 19 - Spese, imposte e tasse.....	20
Art. 20- Osservanza di leggi e regolamenti	20

Art. 21- Recesso.....	21
Art. 22 - Risoluzione del contratto	21
Art. 23 - Fallimento dell'appaltatore	22
Art. 24 - Validità della graduatoria	22
Art. 25 - Trattamento dei dati	22
Art. 26- Disposizioni finali.....	23

ART. 1- OGGETTO/SCOPO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'incarico professionale di Medico Competente ed il Servizio di Sorveglianza sanitaria presso le sedi lavorative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, per il triennio 2021/2023.

L'appalto ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria mediante affidamento dell'incarico di medico competente, per l'espletamento del servizio di fornitura delle prestazioni specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria e per la collaborazione con i datori di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, secondo quanto indicato nel D.lgs. 81/2008.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, e della normativa tecnica applicabile. Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, ai punti successivi. I servizi di cui al precedente capoverso sono svolti a favore del personale in servizio presso il Unione dei Comuni Valli e Delizie in tutte le sedi dell'Ente stesso. L'erogazione delle prestazioni dovrà essere svolta in orari compatibili con quelli di servizio.

ART. 2 - PARTI CONTRATTUALI

Nel presente Capitolato descrittivo prestazionale o semplicemente Capitolato, e nella restante documentazione di gara, l'Appaltante Unione dei Comuni Valli e Delizie viene indicata anche e solo come Unione, e il soggetto aggiudicatario come Appaltatore.

I dati relativi all'Appaltante sono:

- Unione dei Comuni Valli e Delizie, Piazza Umberto I° n.4 – 44015 Portomaggiore – Ferrara
- C.F.: 93084390389 - P.IVA: 02015460385
- P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
- Sito internet: <https://www.unionevalliedelizie.fe.it/>

Il servizio oggetto del presente Appalto è stato promosso dal Servizio Prevenzione e Protezione, con sede in Argenta piazza Garibaldi 3.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del presente appalto si intendono riferite al personale operante presso le sedi lavorative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, così meglio dettagliato:

UNIONE DEI COMUNI

Il personale dipendente dell'Unione sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatte salve le variazioni conseguenti a processi di mobilità o ad assunzioni e cessazioni programmate dall'Ente, è pari a:

- n. 1 Dirigente datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 al 100% sul bilancio Unione;
- n. 4 Dirigenti (in carico al 50% sul bilancio Unione) con funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008, di cui 1 Segretario Unione;
- n. 41 videoterminalisti (personale amministrativo e tecnico);
- n. 1 esecutore amministrativo;

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il personale dipendente del Corpo di polizia Locale sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatte salve le variazioni conseguenti a processi di mobilità o ad assunzioni e cessazioni programmate dall'Ente, è pari a:

- n. 1 Dirigente datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 al 100%;
- n. 35 addetti alla Polizia Locale (Vigili urbani con varie mansioni, d'ufficio e sul territorio);

COMUNE DI ARGENTA

Il personale dipendente del Comune di Argenta sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatte salve le variazioni conseguenti a processi di mobilità o ad assunzioni e cessazioni programmate dall'Ente, è pari a:

- n. 1 Dirigente datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 al 100%;
- n. 3 Dirigenti (in carico al 50% sul bilancio Comune di Argenta) con funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008, di cui 1 Segretario Comunale;
- n. 29 videoterminalisti (personale amministrativo e tecnico);
- n. 7 collaboratori professionali amministrativi e assistenti amministrativi contabili;
- n. 2 operatori tecnici;

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Il personale dipendente del Comune di Portomaggiore, sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatte salve le variazioni conseguenti a processi di mobilità o ad assunzioni e cessazioni programmate dall'Ente, è pari a:

- n. 3 Dirigenti (in carico al 50% sul bilancio Comune di Portomaggiore) con funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008, di cui 1 Segretario Comunale;

- n. 25 videoterminalisti (personale amministrativo e tecnico);
- n. 2 collaboratori professionali (addetti alla biblioteca);
- n. 1 collaboratore professionale (autista scuolabus);
- n. 2 collaboratori professionali (operai specializzati addetti alle manutenzioni);

COMUNE DI OSTELLATO

Il personale dipendente del Comune di Ostellato, sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatte salve le variazioni conseguenti a processi di mobilità o ad assunzioni e cessazioni programmate dall'Ente, è pari a:

- n. 1 Segretario Comunale;
- n. 4 Posizioni Organizzative con funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008;
- n. 11 videoterminalisti (personale amministrativo e tecnico);
- n. 4 educatrici Nido;
- n. 2 messi notificatori;
- n. 1 esecutore amministrativo;
- n. 1 ausiliaria;
- n. 3 collaboratori professionali (operai specializzati addetti alle manutenzioni);

Il numero complessivo di dipendenti ammonta a: n. 197.

Gli stabili che costituiscono luogo di lavoro sono di seguito elencati:

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Edifici di proprietà comunale con presenza continuativa di personale

Edifici nei quali chi gestisce le attività ha in carico tutti gli adempimenti ex D.Lgs.81/2008

Palazzo Municipale	Piazza Umberto I° 5 Portomaggiore
Portoinforma	Piazza Verdi 22 Portomaggiore
Centro Operativo Comunale	Via P.le per S.Vito 2 Portomaggiore
Centro Culturale Polivalente	C.so V. Emanuele II n.75 – Portomaggiore

Edifici di proprietà comunale senza presenza continuativa di personale Comunale

Edifici nei quali chi gestisce le attività ha in carico tutti gli adempimenti ex D.Lgs.81/2008

Archivio storico	Sandolo
Archivio Corrente Ripapersico	Ripapersico
Teatro Concordia	C.so V. Emanuele II – Portomaggiore

COMUNE DI ARGENTA

Edifici di proprietà comunale sedi delle attività:

Edifici nei quali chi gestisce le attività ha in carico tutti gli adempimenti ex D.Lgs.81/2008

Municipio	Piazza Garibaldi n.1, Argenta
Ufficio Tecnico	Piazza Garibaldi n.3, Argenta
Ex Convento dei Cappuccini- biblioteca e servizi documentali	Via Cappuccini n. 4/a, Argenta
Asilo Nido	Via G. Di Vittorio n.30, Argenta
Centro per le famiglie	Via Circonvallazione n.21/a, Argenta
U.R.P. decentrato di Anita	Piazza Caduti per la Libertà n.4, Anita
U.R.P. decentrato di Longastrino	Piazza del Popolo 1/D 44014, Longastrino
U.R.P. decentrato di S.M. Codifiume	Via Fascinata n. 32/B, Santa Maria Codifiume
U.R.P. decentrato di S. Nicolò	Via Nazionale n. 120, San Nicolò

Edifici non di proprietà comunale ma utilizzati per attività istituzionali dal personale comunale.

Edifici nei quali chi gestisce le attività ha in carico tutti gli adempimenti ex D.Lgs.81/2008

Centro Culturale ex Mercato	Piazza Marconi, Argenta
-----------------------------	-------------------------

Edifici di proprietà comunale utilizzati per le attività, ma senza presenza continuativa di personale Comunale:

Edifici nei quali chi gestisce le attività ha in carico tutti gli adempimenti ex D.Lgs.81/2008

Archivio	San Nicolò
----------	------------

COMUNE DI OSTELLATO

Edifici di proprietà comunale sedi delle attività:

Edifici nei quali chi gestisce le attività ha in carico tutti gli adempimenti ex D.Lgs.81/2008

Municipio	Ostellato - P.zza Repubblica,1
Centro Operativo	Ostellato - Via Dosso Rastrello, 4d
Asilo Nido	Ostellato - Via Verdi, 7

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il corpo di Polizia Locale è dotato di proprie sedi

Edifici sede di attività:

Edifici nei quali chi gestisce le attività ha in carico tutti gli adempimenti ex D.Lgs.81/2008

Centrale Operativa e Comando	Via Matteotti n.44 – Argenta
Distaccamento di Ostellato	Via Roma n.4 - Ostellato
Distaccamento di Portomaggiore	Via Fiume n.2 - Portomaggiore

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

I lavoratori dell'Unione operano sparsi nelle varie sedi operative su elencate e cioè:

Edifici sede di attività:

Edifici nei quali chi gestisce le attività ha in carico tutti gli adempimenti ex D.Lgs.81/2008

Municipio di Portomaggiore	Piazza Umberto I° n.5 - Portomaggiore
Portoinforma	Piazza Verdi n.22 - Portomaggiore
Municipio di Ostellato	Piazza Repubblica n.1 - Ostellato
Municipio di Argenta	Piazza Garibaldi n.1 – Argenta
Ufficio Tecnico	Piazza Garibaldi n.3 - Argenta

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta per gli anni 2021-2023 è di **€ 33.000,00 (trentatremila/00)**, pari a € 11.000,00/anno, oneri previdenziali compresi, **IVA esente**, ad eccezione delle attività di collaborazione, come riportato nel dettaglio all'art. 7.

ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.i. Previo invito a seguito di manifestazione di interesse inserita sul portale informatico regionale delle pubbliche amministrazioni (SATER).

Il prezzo offerto per il servizio, sarà valido per tutta la durata del contratto

ART. 6- ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si assicurerà contro tutti i rischi che potranno derivare dall'esecuzione del servizio, ovvero dall'operato dei propri addetti, sollevando e garantendo la stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione e molestia di terzi comunque derivanti dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a cose e persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.

Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, l'Appaltatore dovrà stipulare, a suo totale carico, una polizza assicurativa con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro, per persone e cose.

ART. 7 - ATTIVITÀ PROPRIE DEL MEDICO COMPETENTE

Oggetto del presente appalto è l'affidamento dell'incarico per l'attività professionale di Medico Competente e per il servizio di sorveglianza sanitaria del Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2021-2023. L'incarico è complessivo e non è frazionabile su più soggetti.

Il Medico Competente svolge le attività di cui agli artt. 25, 39, 40, 41 del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono quanto di seguito sinteticamente riassunto:

- lo svolgimento della sua funzione secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute Occupazionale (ICOH);
- la possibilità di avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di lavoro che ne sopporta gli oneri;
- la trasmissione ai servizi competenti per territorio delle informazioni, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento di tutta l'attività di sorveglianza sanitaria così come prevista dall'art. 41 del D.lgs 81/08 e s.m.i.;
- la collaborazione con i Datori di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria;
- la collaborazione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- la collaborazione, per la parte di competenza, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- la collaborazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- la programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- l'istituzione e/o l'aggiornamento e la custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- la consegna ai Datori di lavoro, alla cessazione del suo incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- la trasmissione della cartella clinica di un lavoratore che si trasferisce per mobilità ad un altro ente al medico competente dell'ente in questione, su indicazione del servizio competente;

- la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, e la comunicazione allo stesso delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- la consegna al Unione dei Comuni Valli e Delizie dell'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore cessato dal servizio. Il Unione dei Comuni Valli e Delizie la conserverà, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per almeno dieci anni.
- l'informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- l'informazione, a richiesta, analoga a quella di cui al punto precedente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l'informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- la comunicazione per iscritto, in occasione della riunione periodica ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, relativa ai risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
- le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- la partecipazione alle riunioni relative alla sicurezza e salute dei lavoratori indette dai Datori di lavoro e/o dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- la visita negli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- la comunicazione al Datore di lavoro, ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi, della indicazione di una periodicità diversa dall'annuale per la visita degli ambienti di lavoro;
- la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

Il rapporto professionale, inoltre, in relazione all'incarico in oggetto, integra fattispecie rilevante ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e, pertanto, si rende necessario disciplinare il rapporto intercorrente fra le parti nominando il soggetto "Aggiudicatario" quale Responsabile esterno del trattamento dei personali (ex art. 28 GDPR). Il documento di nomina sarà sottoscritto dal Medico competente contestualmente alla stipula del Contratto. Il contenuto del suddetto documento è allegato alla Relazione tecnico descrittiva.

ART. 8 - DURATA, QUANTITA' E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Il Servizio oggetto d'appalto avrà una durata massima di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla firma del Verbale di Consegna del Servizio (presumibilmente con inizio 1/1/2021 e termine 31/12/2023).

Sulla base del precedente piano di sorveglianza sanitaria, nonché sul dato medio annuale delle visite relative a specifiche circostanze (richiesta dei lavoratori, visite preassuntive, visite per la ripresa del lavoro e visite in occasione del cambio della mansione), si individuano come segue le prestazioni indicative per ciascun anno di riferimento.

Prestazioni per ciascun anno di convenzione:

ANNO 2021

La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensionata come segue:

A1) Prestazioni/Attività di "Visita":

- n° 90 visite mediche periodiche;
- n° 26 questionari audit C

B1) Prestazioni/Esami Strumentali :

Gli esami strumentali complessivamente previsti, sulla base del dato medio annuo dello scorso piano sanitario triennale, per i dipendenti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/effettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue:

- N. 15 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie
- N. 75 Esami strumentali di laboratorio – Visiotest
- N. 12 Esami strumentali di laboratorio - audiometrie
- N. 4 Esami Drug test

C1) Prestazioni/Attività Di Collaborazione Alla Valutazione Dei Rischi

Riunioni, Sopralluoghi per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. 40 ore annue, indicativamente distribuita come di seguito:

- 8 ore per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro dell'Unione dei Comuni e dei Comuni uniti, che sono costituiti da 30 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e quantità di lavoratori presenti.
- 6 ore dedicate alle riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008;
- 6 ore di incontro, a richiesta del Datore di lavoro o su convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazione, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Condizione indispensabile è la disponibilità, non soggetta a deroghe, da parte del Medico competente, a concordare, per la propria partecipazione all'incontro/sopralluogo/riunione, una data ricompresa entro un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro della richiesta da parte del Datore di lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ANNO 2022

La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensionata come segue:

A1) Prestazioni/Attività di "Visita":

- n° 140 visite mediche periodiche;
- n° 26 questionari audit C

B1) Prestazioni/Esami Strumentali :

Gli esami strumentali complessivamente previsti, sulla base del dato medio annuo dello scorso piano sanitario triennale, per i dipendenti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/effettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue:

- N. 15 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie
- N. 75 Esami strumentali di laboratorio – Visiotest
- N. 12 Esami strumentali di laboratorio - audiometrie
- N. 4 Esami Drug test

C1) Prestazioni/Attività Di Collaborazione Alla Valutazione Dei Rischi

Riunioni, Sopralluoghi per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. 40 ore annue, indicativamente distribuita come di seguito:

- 8 ore per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro dell'Unione dei Comuni e dei Comuni uniti, che sono costituiti da 30 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e quantità di lavoratori presenti.
- 6 ore dedicate alle riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008;
- 6 ore di incontro, a richiesta del Datore di lavoro o su convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazione, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Condizione indispensabile è la disponibilità, non soggetta a deroghe, da parte del Medico competente, a concordare, per la propria partecipazione all'incontro/sopralluogo/riunione, una data ricompresa entro un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro della richiesta da parte del Datore di lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ANNO 2023

La tipologia e la quantificazione delle prestazioni che verranno richieste è indicativamente dimensionata come segue:

A1) Prestazioni/Attività di "Visita":

- n° 100 visite mediche periodiche;

- n° 26 questionari audit C

B1) Prestazioni/Esami Strumentali :

Gli esami strumentali complessivamente previsti, sulla base del dato medio annuo dello scorso piano sanitario triennale, per i dipendenti, da effettuarsi a seconda della tipologia di profilo professionale/effettive mansioni svolte, sono indicativamente quantificati come segue:

- N. 15 Esami strumentali di laboratorio – Spirometrie
- N. 75 Esami strumentali di laboratorio – Visiotest
- N. 12 Esami strumentali di laboratorio - audiometrie
- N. 4 Esami Drug test

C1) Prestazioni/Attività Di Collaborazione Alla Valutazione Dei Rischi

Riunioni, Sopralluoghi per un totale complessivo che ammonta indicativamente a n. 40 ore annue, indicativamente distribuita come di seguito:

- 8 ore per la visita annuale, di cui all'articolo 25 del D.lgs 81/2008, negli ambienti di lavoro dell'Unione dei Comuni e dei Comuni uniti, che sono costituiti da 30 stabili indipendenti tra loro, vari per dimensione e quantità di lavoratori presenti.
- 6 ore dedicate alle riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008;
- 6 ore di incontro, a richiesta del Datore di lavoro o su convocazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale attività di collaborazione, per la parte di competenza, riferita alla valutazione dei rischi e a tutte le altre esigenze individuate dai Datori di Lavoro e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Condizione indispensabile è la disponibilità, non soggetta a deroghe, da parte del Medico competente, a concordare, per la propria partecipazione all'incontro/sopralluogo/riunione, una data ricompresa entro un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro della richiesta da parte del Datore di lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART. 9 - MODALITA' E TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Qui di seguito si specificano nel dettaglio le modalità ed i tempi di svolgimento richiesti per ogni prestazione:

Il soggetto appaltatore dovrà eseguire il protocollo completo delle prestazioni richieste, le cui quantità indicative sono elencate al precedente Art. 8 del presente Capitolato, erogandole in orari compatibili con gli orari di servizio dell'Unione.

- Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato dal medico competente, tenendo conto, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, e delle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D.lgs 81/2008 indette dal Datore di Lavoro, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici,

fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

- La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza all'art. 41 del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni (D.lgs 106/2009), tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell'Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008 (Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30.3.2001 n.125 art. 15 "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro" e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 (Alcool).

Nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria, il Medico Competente in particolare, deve:

- redigere i protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica, sia alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere sia delle periodicità degli stessi;
- istituire la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicare le visite specialistiche previste;
- La società deve comunicare per iscritto all'ufficio competente dell'Unione che i risultati delle analisi sono pronte e consegnate al medico professionista competente;
- indicare i criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- istituire, ove necessario, il registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definire, in collaborazione con il Datore di Lavoro, i provvedimenti relativi al primo soccorso e all'assistenza tecnica di emergenza;
- definire ed indicare il programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- L'elenco dei calendari delle visite mediche, da effettuarsi devono essere trasmessi almeno 10 gg prima dell'inizio;
- definire i criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definire i criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definire i criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le attività relative al piano di sorveglianza sanitaria verranno eseguite direttamente e sotto la personale responsabilità del Medico Competente nominato. Pertanto, una volta redatto (revisionato) e consegnato il Piano di Sorveglianza Sanitaria, il soggetto appaltatore, per il tramite del Medico Competente nominato, cura le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria.

Inoltre, il Medico Competente ha l'obbligo di effettuare tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., come di seguito

riportate ed integrate:

- l'aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio, in relazione sia alla categoria di rischio specifica sia alla mansione specifica;
- la compilazione, sotto propria responsabilità, l'aggiornamento e la custodia della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente; il medico compila in situ e personalmente la cartella sanitaria che in questo modo risulterà sempre aggiornata allo stato di salute del lavoratore. Su richiesta della committenza è possibile informatizzare le cartelle sanitarie sostituendole al formato *cartaceo*, *garantendo sempre il rispetto della privacy e dell'anonimato*.
- la compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- la verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al primo soccorso e alla assistenza medica di emergenza;
- l'aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari, oggetto della convocazione da parte dell'ufficio competente;
- la **gestione degli esiti degli accertamenti** (comunicazione e informazione collettiva ed individuale). In particolare, il Medico Competente, all'esito delle visite mediche, dovrà:
 - esprimere per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dandone copia al lavoratore e al Datore di Lavoro, da trasmettersi anche su supporto informatico: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità); d) inidoneità permanente;
 - all'atto della visita il medico competente deve essere in possesso del referto degli esami specialistici e della cartella clinica del lavoratore;
 - Redazione esiti: a termine della visita, il medico procede direttamente alla compilazione del certificato di idoneità alla mansione per il lavoratore dandone direttamente copia all'interessato. L'idoneità con prescrizione o limitazioni, quando richieda consulti e/o accertamenti integrativi, potrebbe passare attraverso uno stato di giudizio sospeso.

Nel dettaglio, nel caso in cui il *Medico* esprima giudizio di piena idoneità alla mansione, sarà sua premura inviare direttamente il certificato al *Datore di Lavoro/RSPP*; nel caso in cui il giudizio del Medico assegni una limitazione o una prescrizione al lavoratore, il certificato spedito al *Datore di Lavoro/RSPP* sarà corredato da una nota tecnica contenente eventuali azioni da intraprendere e suggerimenti per risolvere la criticità; nel caso in cui invece sia assegnata una NON idoneità alla mansione il *Medico* fisserà quanto prima un incontro con il *Datore di Lavoro/RSPP* e parteciperà al processo decisionale che avrà il compito di trovare una collocazione lavorativa alternativa.

- Comunicazione esiti: copia del giudizio di idoneità viene in seguito consegnato

all'RSPP/Dirigente entro 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento della visita o, se necessario anticipandone l'esito via fax o mail.

- Nel caso di richiesta di visite mediche straordinarie e di accertamenti specialistici queste devono essere eseguite entro 7 giorni dalla data delle richieste e la registrazione del referto entro 3 giorni dalla visita. La trasmissione degli esiti della visita e del registro delle visite entro 5 giorni dalla data della visita.
- fornire ai lavoratori le informazioni su: rischi per la sicurezza e la salute, misure e attività di protezione e prevenzione adottate, rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza, pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi, procedure che riguardano la gestione delle emergenze, RSPP e Medico Competente;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria che deve essere in tutto e per tutto identica all'originale;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- Nella stessa occasione (ed eventualmente nella stessa comunicazione scritta di cui sopra), consegnare una relazione sull'esito complessivo della sua attività, corredata di indicazioni ritenute utili - per la parte di propria competenza - all'attività di valutazione di tutti rischi.

Al soggetto aggiudicatario verranno consegnate formalmente le cartelle cliniche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dal medico competente dell'azienda aggiudicataria del precedente contratto.

Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:

- avere la disponibilità per le visite mediche, di attrezzare al bisogno, un locale messo a disposizione dall'Amministrazione, all'interno dei propri edifici;
- disporre di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie (nel rispetto di quanto di - spostato dal D.lgs 196/2003);
- avere nella propria disponibilità strumentazione idonea all'esecuzione degli accertamenti sanitari in protocollo (audiometrie, spirometrie, prelievi sangue e urine, test oftalmologico, ecg, ecc.)

- Il soggetto appaltatore, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell'affidamento del servizio, deve presentare all'Amministrazione, per l'approvazione, un "piano delle attività" con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro con l'eventuale proposta di incontri e/o attività ritenuti necessari al miglioramento del servizio.
- Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività affidatagli, dovrà essere presente presso la/e sede/i comunale/i nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal/i Datore/i di Lavoro con non meno di dieci giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concordata con il Medico Competente;
- IL Datore di Lavoro e/o persona da lui designata comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
- Il soggetto appaltatore, relativamente ai lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, lett. b) del D.lgs 81/2008 comunica entro la prima decade di ogni mese al Datore di Lavoro e/o alla persona da lui designata, il calendario degli accertamenti sanitari relativi al mese successivo e di concerto con l'amministrazione si procede alla convocazione dei dipendenti.
- Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Datore di Lavoro e/o persona da lui designata lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione.
- Il Datore di Lavoro e/o persona da lui designata comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso entro due giorni dalla redazione del certificato al Datore di Lavoro e/o persona da lui designata al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.
- Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione e al monitoraggio del rischio stress lavoro correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.
- Il Medico Competente, comunica copia dell'esito della visita relativo alla mansione specifica al Datore di Lavoro e/o persona da lui designata entro 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento della visita o, se necessario anticipandone l'esito via fax o mail, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art.

20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

- Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. In ogni caso nulla è riconosciuto al soggetto aggiudicatario per le mancate presentazioni di cui sopra.
- Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
- Salvo che in casi di forza maggiore, non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente dopo l'affidamento dell'appalto: ciò al fine di garantire la continuità del rapporto professionale. Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente per brevi periodi e nelle ipotesi di impedimento derivante da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni.
- Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al Datore di Lavoro e/o persona da lui designata con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente;
- In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente il Medico competente per impossibilità permanente dello stesso allo svolgimento della sua funzione dovuta a cause impreviste ed imprevedibili, l'Amministrazione deve essere preventivamente consultata dall'Appaltatore in merito alla proposta del professionista che lo sostituirà e i cui requisiti dovranno essere i medesimi previsti dalla normativa in materia. In ogni caso, l'approvazione finale della scelta del soggetto proposto quale Medico competente sostitutivo di quello nominato precedentemente spetta al Unione di Cinisello, nella persona dei Datori di lavoro (Dirigenti) che sottoscrivono la nomina.
- Il Medico Competente dovrà effettuare, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi negli ambienti di lavoro e cioè in tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro, come indicativamente specificato al precedente Art. 4) del presente Capitolato e in tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione del sopralluogo al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Su richiesta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il sopralluogo dovrà avvenire congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione stesso e con gli RLS, previo accordo sulle date, in orario di lavoro dei dipendenti comunali degli stabili oggetto di sopralluogo e con l'utilizzo del monte ore indicativamente previsto per le prestazioni/attività di collaborazione. La durata dei sopralluoghi nei singoli ambienti di lavoro (stabili comunali) è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive, organizzative del luogo di lavoro, nonché in riferimento alla quantità di lavoratori presenti; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie allo scopo, prima dei sopralluoghi stessi, al fine di dedicare ad ogni ambiente di lavoro una quantità del monte ore indicativamente previsto che sia rapportata alle caratteristiche specifiche dello stesso

ambiente di lavoro. Per quanto concerne la modalità di espletamento di dette visite negli ambienti di lavoro effettuate dal medico competente ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs 81/2008, essa dovrà essere quanto più possibile attiva ed interattiva, secondo quanto riportato nella risposta all'interpello n. 5/2014 del 13/03/2014 sulla corretta interpretazione dello stesso articolo 25 del D.lgs 81/2008, che si riporta in stralcio nella parte che riguarda i sopralluoghi del medico competente:

“Nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con il RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti”.

Inoltre, all'interno delle sedi dell'Ente, il Medico Competente deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs 81/08. Per ogni sopralluogo l'appaltatore trasmette al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (via posta elettronica), entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale redatto dal Medico Competente in cui, tra l'altro, saranno messe in evidenza eventuali problematiche riscontrate, inerenti alla sicurezza in materia sanitaria, e le eventuali misure correttive.

- Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati, secondo il monte ore indicativamente previsto al precedente Art.4 del presente Capitolato. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivanti dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno dieci giorni lavorativi prima della data della riunione. È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in un anno, data la presenza, nel Unione, di più Datori di Lavoro e la possibilità di convocarla anche per ogni Settore. La quantità di ore da mettere a disposizione per le riunioni periodiche ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008 è indicativamente specificata per le prestazioni/attività di collaborazione.
- Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, ogni anno, in occasione della riunione periodica ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 81/2008, trasmette ai partecipanti alla riunione stessa una relazione riassuntiva sui propri compiti sopra indicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire ai Datori di lavoro la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi. Tale adempimento non rientra nel monte ore indicativamente previsto delle attività per prestazioni di cui al precedente Art.4 del presente Capitolato.
- Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché

all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, convocherà a tal fine, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, più incontri per i quali il Medico si deve rendere disponibile. Dopo ciascun incontro, il Medico Competente farà pervenire al/ai Datore/i di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'incontro, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi sottoposti all'esame; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente alla sicurezza in materia sanitaria. La quantità complessiva, indicativamente prevista, di ore da dedicare a tali incontri ogni anno, fermo restando che l'articolazione oraria, la quantità e la data delle convocazioni a tutti gli incontri costituisce prerogativa espressa dei Datori di lavoro per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è indicativamente specificata al precedente Art.4, del presente Capitolato.

- Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:
 - collaborare con l'Organo di Vigilanza competente del territorio;
 - garantire, su richiesta del Datore di Lavoro o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.
- Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.
- Il Medico Competente trasmette alla ASL e all'Amministrazione Comunale i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.lgs 81/2008

ART. 10 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, **il subappalto non è ammesso**. È altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni relative alle visite specialistiche, ai prelievi, alle analisi di laboratorio od esami clinici presso strutture esterne all'affidatario.

ART. 11 CRITERI E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Previo invito a seguito di manifestazione di interesse inserita sul **portale informatico regionale delle pubbliche amministrazioni (SATER)**.

Il prezzo offerto per il servizio, sarà valido per tutta la durata del contratto

ART. 12 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NOTA BENE: Tutti gli importi indicati sono esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate al punto n. 7 della Circolare n. 4 del 28/01/2005, ad eccezione delle prestazioni/attività di collaborazione.

In base alle tariffe in corso, e all'attuale programmazione, l'importo a base di gara per le diverse tipologie di attività previste è il seguente:

N°	PRESTAZIONE	ANNUALITA'	U. Mis.	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO ANNUALE
1.1	visita medica	2021	cad.	90	€ 55,00	€ 4.950,00
1.2	visita medica	2022	cad.	140	€ 55,00	€ 7.700,00
1.3	visita medica	2023	cad.	100	€ 55,00	€ 5.500,00
2.1	visiotest	2021	cad.	75	€ 30,00	€ 2.250,00
2.2	visiotest	2022	cad.	75	€ 30,00	€ 2.250,00
2.3	visiotest	2023	cad.	75	€ 30,00	€ 2.250,00
3.1	spirometria	2021	cad.	15	€ 24,00	€ 360,00
3.2	spirometria	2022	cad.	15	€ 24,00	€ 360,00
3.3	spirometria	2023	cad.	15	€ 24,00	€ 360,00
4.1	audiometria	2020	cad.	12	€ 30,00	€ 360,00
4.2	audiometria	2021	cad.	12	€ 30,00	€ 360,00
4.3	audiometria	2022	cad.	12	€ 30,00	€ 360,00
4.4	Audit C	2021	cad.	26	€ 10,00	€ 260,00
4.5	Audit C	2022	cad.	26	€ 10,00	€ 260,00
4.6	Audit C	2023	cad.	26	€ 10,00	€ 260,00
5.1	Drug Test	2021	cad.	4	€ 55,00	€ 220,00
5.2	Drug Test	2022	cad.	4	€ 55,00	€ 220,00
5.3	Drug Test	2023	cad.	4	€ 55,00	€ 220,00
6.1	attività' di collaborazione	2021	ore	20	€ 75,00	€ 1.500,00
6.2	attività' di collaborazione	2022	ore	20	€ 75,00	€ 1.500,00
6.3	attività' di collaborazione	2023	ore	20	€ 75,00	€ 1.500,00
totale generale a base di gara						€ 33.000,00

Tale importo costituisce il prezzo a base di gara. I concorrenti dovranno presentare l'offerta economica effettuando il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara mediante offerta a prezzi unitari formulata compilando l'allegata lista delle prestazioni/servizi previsti dal presente appalto.

ART. 13 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO

La durata del contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione è di 36 (trentasei) mesi e decorrerà dalla data di consegna del servizio prevista per il 01/01/2021 e terminerà presumibilmente il 31/12/2023.

Il contratto di appalto viene stipulato con scrittura privata, sul **portale informatico regionale delle pubbliche amministrazioni (SATER)**.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula sono a carico dell'operatore economico affidatario.

ART. 14 – RINNOVO, 5° D'OBBLIGO E PROROGA TECNICA

Il Committente si riserva la possibilità di rinnovare il contratto d'appalto ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

Il Committente si riserva altresì la possibilità di esercitare l'opzione della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzioni delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il Committente si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, in base al quale, qualora in fase di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. La Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto di risoluzione del contratto.

Ai fini del calcolo della soglia ovvero del valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/16, tenuto conto del servizio in oggetto, dell'eventuale rinnovo, nonché dell'eventuale 5° d'obbligo, si fa riferimento ad euro 155.760,00.

ART. 15- REVISIONE PREZZI

I prezzi del servizio potranno essere soggetti a revisione, ciò non produce modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/16 comma 1 a), con le modalità di seguito indicate:

- 1) l'aggiornamento di cui sopra avverrà, dopo l'istruttoria a cura degli uffici preposti, a partire dalla fine della prima annualità;
- 2) avrà decorrenza a partire dal mese successivo a quello di protocollazione della richiesta;
- 3) sarà applicato al solo importo annuale ed al corrispettivo maturato successivamente e non ancora fatturato.

Nelle more di definizione/applicazione dei "costi standardizzati", all'aggiornamento del prezzo contrattuale si procederà sulla base della variazione dell'indice ISTAT (F.O.I.) relativo all'annualità precedente alla richiesta.

ART. 16- PAGAMENTI

Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio Unione.

Il pagamento di tutte le prestazioni del servizio in oggetto verrà corrisposto semestralmente previa emissione della relativa fattura.

Le fatture dovranno essere emesse dall'appaltatore in formato elettronico intestandole e inviandole a:

- Unione dei Comuni Valli e Delizie, Piazza Umberto I° n.4 – 44015 Portomaggiore (Fe)
- C.F.: 93084390389 - P.IVA: 02015460385
- P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
- Sito internet: <https://www.unionevalliedelizie.fe.it/>
- Codice Univoco ufficio: **6DROJS**

Ai sensi dell'art 3 della Legge 136 del 13/08/2010 l'appaltatore sarà tenuto a comunicare al Unione entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutti i movimenti finanziari connessi allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le penalità per mancata esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore sono stabilite dall'art. 18 del presente Capitolato.

ART. 17 - PENALI

L'appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte del Unione in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente capitolato, per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 250,00, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Unione di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto;

- Nei casi di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di uno qualunque dei termini temporali di cui al presente capitolato per fatto a questi imputabile sarà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, fino al decimo giorno successivo a quello stabilito per la prestazione. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro 150,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
- In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi del presente capitolato, si applica all'Appaltatore una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione, a partire già dal primo giorno di ritardo. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà della Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto.
- L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla notifica delle contestazioni.

- L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento.
- In caso di irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto;
- Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al verificarsi dell'episodio sanzionato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica la richiesta di risarcimento di eventuali danni patiti dal Unione a causa dei ritardi.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa al presente appalto derivante dall'applicazione del presente Capitolato tra il Unione dei Comuni Valli e Delizie e l'appaltatore, che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell'Appalto sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, saranno demandate al competente Foro di Ferrara.

E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 19 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della firma dello stesso; sono altresì a carico dell'appaltatore tutti i costi per l'organizzazione dei servizi, nessuno eccettuato.

ART. 20- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per la prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti che riguardano l'esecuzione del presente servizio; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di imprese e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 21- RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art.109 del Dlgs 50/2016 il Unione ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dalla legge; tale facoltà è esercitata dal Unione tramite invio all'appaltatore di formale comunicazione tramite posta elettronica , con preavviso non inferiore ai venti giorni. Dopo il ricevimento l'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro liberando di uomini e cose proprie tutte le strutture di

proprietà comunale.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'appaltatore;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell'Unione;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva dell'appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le controdeduzioni; decorso tale termine l'Unione adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Unione potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'appaltatore possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero all'Unione per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

ART. 23 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e l'Unione potrà provvedere ai sensi dell'art. 110 del d. lgs. 50/16

ART. 24 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Unione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13, Regolamento (EU) 679/2016 (di seguito "GDPR", per brevità), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) Il Titolare del trattamento dei dati è l'unione dei Comuni Valli e Delizie con sede in Portomaggiore, Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore. L'Unione all'interno della propria organizzazione ha provveduto alla nomina di appositi incaricati e/o responsabili interni così come previsto dal Regolamento UE 679/2016.
- b) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto 2) del GDPR, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza;
- c) I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche designate ed autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR ed ex art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative;
- d) I dati personali e particolari (ex dati sensibili) il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. degli artt. 6, punto 1), lettere b) ed e) e 9 GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) I dati potranno essere comunicati ai soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento o a soggetti la cui comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) Le informazioni personali sono conservate e cancellate conformemente alla policy di sicurezza dell'Ente per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e poi trattati, compresi i periodi di conservazione dei dati richiesti ai sensi della normativa applicabile;
- g) L'interessato che abbia conferito dati personali può, in qualsiasi momento, far valere i propri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- a) L'interessato, ai sensi dell'art. 77 GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

ART. 26- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di esecuzione e contabilità dei appalti pubblici e tutte le altre norme vigenti in materia di sanificazione, e alle condizioni generali e particolari contenute nel piano operativo e nell'offerta economica dell'appaltatore.

L'appaltatore e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le disposizioni in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.